

PROGRAMMA ASSICURAZIONE

TEMPORANEA MUTUI PIÙ

Polizza a Premio Annuo Costante
N. 210.578



COMMERCIAL UNION

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) – R.E.A. di Milano n. 1284961 – Codice Fiscale, iscrizione al registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153.

La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO  AVIVA

PROGRAMMA ASSICURAZIONE

TEMPORANEA MUTUI PIÙ

Polizza a Premio Annuo Costante
N. 210.588



COMMERCIAL UNION

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204
Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) – R.E.A. di Milano n. 1284961 – Codice Fiscale,
iscrizione al registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153.

La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO  AVIVA



PROGRAMMA ASSICURAZIONE

TEMPORANEA MUTUI PIÙ

Polizza a Premio Annuo Costante
N. 210.592



Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 156.846.951,36 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) – R.E.A. di Milano n. 1284961 - Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153

La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano





CASSA RISPARMIO CARPI
Gruppo UniCredit

PROGRAMMA ASSICURAZIONE

TEMPORANEA MUTUI PIÙ

**Polizza a Premio Annuo Costante
N. 210.590**



COMMERCIAL UNION

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204
Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) – R.E.A. di Milano n. 1284961 – Codice Fiscale,
iscrizione al registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153.

La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO  **AVIVA**



PROGRAMMA ASSICURAZIONE

TEMPORANEA MUTUI PIÙ

Polizza a Premio Annuo Costante
N. 210.594



Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 156.846.951,36 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) – R.E.A. di Milano n. 1284961 - Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153

La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano





PROGRAMMA ASSICURAZIONE

TEMPORANEA MUTUI PIÙ

Polizza a Premio Annuo Costante
N. 210.596



Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 156.846.951,36 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) – R.E.A. di Milano n. 1284961 - Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153

La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano





Cassa
di Risparmio
di Saluzzo S.P.A.

PROGRAMMA ASSICURAZIONE

TEMPORANEA MUTUI PIÙ

Polizza a Premio Annuo Costante
N. 210.598



COMMERCIAL UNION

Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204
Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) – R.E.A. di Milano n. 1284961 – Codice Fiscale,
iscrizione al registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153.

La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO  **AVIVA**

Gentile Cliente,

Le diamo il benvenuto in UNICREDIT ASSICURA e siamo lieti di poterLe offrire i nostri servizi.

TEMPORANEA MUTUI PIÙ è una copertura assicurativa ideata per garantire nel migliore dei modi il Suo investimento immobiliare, appositamente studiata per i sottoscrittori di mutui.

Con tale prodotto, dedicato esclusivamente ai clienti di UniCredit Banca S.p.A. , Lei ha a disposizione la consolidata esperienza in campo assicurativo di:

- UNICREDIT ASSICURA S.r.l, Agenzia di Assicurazione, al 100% di UniCredit Banca S.p.A.
- COMMERCIAL UNION VITA S.p.A., Compagnia di assicurazione partecipata da UniCredit Banca S.p.A. e dal Gruppo AVIVA

Nel presente Testo Contrattuale potrà trovare tutte le informazioni relative al suo contratto.

Gli sportelli di UniCredit Banca S.p.A. sono comunque sin da ora a Sua disposizione per tutti i chiarimenti o le ulteriori informazioni di cui avrà bisogno.

Potrà, inoltre, far sempre riferimento ad UNICREDIT ASSICURA Srl (tel. 02.39326001) e a COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. (tel. 02.27751)

Con i migliori saluti.

UNICREDIT ASSICURA S.r.l.

SOMMARIO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	PAG. 5
GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO	
IL CONTRATTO	PAG. 7
I TERMINI PIÙ USATI	PAG. 8
ASPETTI LEGALI E FISCALI	PAG. 9
NOTA INFORMATIVA	PAG. 10
PROGETTO ESEMPLIFICATIVO	PAG. 17
NORME CONTRATTUALI	PAG. 19
1. ESTRATTO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA	PAG. 21
2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO A PREMIO ANNUO COSTANTE (TARIFFA TE4S)	PAG. 25
3. CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 31
4. ALLEGATO A: ELENCO DELLE PROFESSIONI E DEGLI SPORT AMATORIALI E/O PROFESSIONALI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO	PAG. 34

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

** Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da COMMERCIAL UNION VITA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella proposta di adesione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITÀ D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali per l'area industriale assicurativa.

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale, l'eventuale *Questionario Sanitario*, la *Proposta* documento che attesta la stipula del Contratto e con la quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa e la *Lettera Contrattuale di Conferma*, che riceverà dalla Commercial Union Vita S.p.A., nella quale è indicato il numero di Polizza a cui dovrà sempre far riferimento e dove sono illustrate le diverse informazioni inerenti al Suo Contratto.

Nel Testo Contrattuale sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- la **NOTA INFORMATIVA**: illustra in modo ampio e chiaro le principali caratteristiche del Suo Contratto.
- il **PROGETTO ESEMPLIFICATIVO**: Le permette, grazie ad alcune ipotesi numeriche, di valutare le prestazioni del Contratto da Lei sottoscritto.
- le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - l' **Estratto della Convenzione Assicurativa**: definisce i principali aspetti contrattuali della Convenzione Assicurativa stipulata tra UniCredit Banca S.p.A. - Contraente della Convenzione - e Commercial Union Vita S.p.A. - Società -. La Convenzione Assicurativa definisce il rapporto assicurativo tra le Parti e le condizioni di miglior favore che i Clienti della Contraente della Convenzione possono ottenere con la stipula del presente Contratto;
 - le **Condizioni di Assicurazione**: individuano le norme che regolano in modo specifico il Contratto da Lei sottoscritto: un'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a Capitale Decrescente a Copertura del Debito Residuo a Premio Annuo Costante;
 - le **Condizioni di Assunzione del Contratto**: definiscono le norme di assunzione del Contratto da Lei sottoscritto;
 - l'**Allegato A**: elenco delle professioni e degli sport amatoriali e/o professionali del Contraente/Assicurato.

I TERMINI PIÙ USATI

Società: Compagnia di Assicurazioni – **Commercial Union Vita S.p.A.** - con la quale viene stipulato il Contratto;

Contraente della Convenzione: UniCredit Banca S.p.A., che sottoscrive la Convenzione Assicurativa con la Società in nome, per conto e nell'interesse dei propri Clienti e propone il Contratto ad essi;

Convenzione Assicurativa: accordo sottoscritto tra la Società – Commercial Union Vita S.p.A. – e UniCredit Banca S.p.A. - Contraente della Convenzione -.

Tale Convenzione stabilisce le modalità per la stipula, da parte dei Clienti a cui la Banca concede un mutuo, di un'Assicurazione Temporanea a garanzia della restituzione del debito residuo, sulla base delle Condizioni contenute nelle Norme Contrattuali. Nel presente Testo è contenuto un Estratto di tale Convenzione Assicurativa;

Contraente/Assicurato: persona sulla cui vita è stipulato il Contratto e si impegna a pagare il premio; è titolare a tutti gli effetti del Contratto; date le finalità della Convenzione Assicurativa, il Contraente/Assicurato coincide sempre con il Cliente della Banca;

Banca: Sportello di UniCredit Banca S.p.A. che ha concesso il mutuo al Cliente e presso cui è stata sottoscritta la Proposta;

Beneficiario: persona, fisica o giuridica, cui spetta il pagamento della prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato. Date le finalità della Convenzione Assicurativa, il Beneficiario irrevocabile coincide sempre con UniCredit Banca S.p.A. che ha concesso un mutuo al proprio Cliente. Nel caso di mutuo cointestato, in cui due o più cointestatari abbiano sottoscritto la Proposta per la totalità del mutuo erogato e siano deceduti contemporaneamente, la Società liquiderà l'importo di capitale assicurato eccedente il debito residuo ai Beneficiari caso morte indicati da ciascun cointestatario nella Proposta;

Contratto: insieme delle Norme che definiscono l'Assicurazione e che regolano i rapporti tra il Contraente/Assicurato e la Società; comprende le Norme Contrattuali, la Proposta, l'eventuale Questionario Sanitario, la Lettera Contrattuale di Conferma, l'Estratto della Convenzione Assicurativa e le eventuali Appendici alle Norme Contrattuali;

Proposta: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta da parte del Contraente/Assicurato e viene versato il primo premio annuo costante;

Data di decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto. La data di decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma e coincide con la data di stipulazione del mutuo (rogito notarile);

Durata del Contratto: intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza del Contratto e la sua scadenza, durante il quale è operante la Garanzia ed ha validità il Contratto. Data la tipologia del Contratto, la durata coincide con la durata del mutuo richiesto;

Mutuo: finanziamento erogato da UniCredit Banca S.p.A. che prevede un piano di rimborso del capitale finanziato con il pagamento, alla Banca, di rate secondo uno schema di ammortamento prestabilito;

Debito Residuo: somma delle quote capitale calcolate dalla data del decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale.

ASPETTI LEGALI E FISCALI

Impignorabilità ed Insequestrabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita. Essi non sono infatti soggetti, ai sensi del Codice Civile - fatte salve specifiche disposizioni di Legge - a pignoramento o sequestro (Art. 1923 del Codice Civile). Le somme pagate in caso di decesso del Contraente/Assicurato non sono tassate e non rientrano nell'asse ereditario (Art. 1920 del Codice Civile).

In base al D. Lgs. nr. 47 del 18 Febbraio 2000 è possibile ottenere un risparmio fiscale sui premi di Assicurazione versati per le Assicurazioni Temporanea Caso Morte. A questo fine viene inviato al Contraente/Assicurato annualmente, dalla Commercial Union Vita S.p.A., un documento che attesta l'avvenuto pagamento, valido ai fini della detraibilità fiscale.

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del Contratto ed a fornire al Contraente/Assicurato tutte quelle informazioni necessarie ad una corretta valutazione dello stesso.

L'informativa precontrattuale e in corso di Contratto relativa alle tipologie di polizze di seguito descritte è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP; in particolare dalla circolare ISVAP n. 249 del 19/6/1995 e dalla Circolare ISVAP n. 403D del 16/3/2000 e dalla Circolare ISVAP n. 518/D del 21/11/2003, che richiamano all'esigenza di una migliore qualità del servizio offerto.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SOCIETÀ

La COMMERCIAL UNION VITA S.p.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 28/7/1989. Ha sede in Italia - in Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano.

2. INFORMAZIONI E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

2.1 CONVENZIONE ASSICURATIVA

Il presente Contratto di Assicurazione è stato predisposto per i Clienti della Banca, che, al momento della sottoscrizione del mutuo, scelgono di stipulare, a tutela del mutuo erogato, un'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a Capitale Decrescente, a Copertura del Debito Residuo a Premio Annuo Costante.

I Clienti della Banca diventano così, con la sottoscrizione della Proposta, Contraenti/Assicurati del Contratto di Assicurazione.

In tal modo la Banca si garantisce la copertura del debito residuo nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro la durata contrattuale prevista e prima che egli abbia potuto estinguere totalmente il mutuo.

La Convenzione Assicurativa regola i rapporti tra UniCredit Banca S.p.A. e Commercial Union Vita S.p.A..

L'estratto di tale Convenzione Assicurativa è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Testo Contrattuale, mentre, a disposizione del Cliente, sia presso la Sede della Società che presso la Sede della Contraente della Convenzione, è depositato il testo completo della Convenzione Assicurativa.

2.2 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a Capitale Decrescente, a Copertura del Debito Residuo a Premio Annuo Costante (Tariffa TE4S)

Nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato si verifichi nel corso della durata contrattuale, la Società liquida immediatamente alla Banca, quale Beneficiaria irrevocabile del Contratto, il capitale pari al debito residuo rimasto da ammortizzare all'epoca del decesso del Contraente/Assicurato.

Il debito residuo è pari alla somma delle quote capitale, calcolate dalla data di decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale.

La Banca invierà comunicazione documentata, dell'importo del debito residuo calcolato alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui l'importo del capitale assicurato iniziale sia inferiore all'importo del mutuo richiesto, in caso di decesso del Contraente/Assicurato la Società liquiderà un capitale assicurato proporzionale al debito residuo rimasto da ammortizzare all'epoca del decesso del Contraente/Assicurato.

La Società non pagherà:

- eventuali rate di mutuo insolute da più di 15 giorni e scadute prima della data di decesso del Contraente/Assicurato;
- gli interessi calcolati dalla data dell'ultimo pagamento della rata del mutuo antecedente la morte del Contraente/Assicurato alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

La prestazione è garantita dal versamento di premi Annui Costanti, il primo da corrispondersi alla data di sottoscrizione della Proposta e gli altri alle successive ricorrenze annue.

In caso di mutuo cointestato, in cui due o più cointestatari abbiano sottoscritto la Proposta per la totalità del mutuo erogato e siano deceduti contemporaneamente, la Società corrisponderà:

- alla Banca il debito residuo suddividendolo in proporzione al numero dei contestatari del mutuo stesso;
- ai Beneficiari, indicati dai singoli Contraenti/Assicurati nella Proposta, l'importo eccedente il debito residuo.

In caso di anticipata estinzione del mutuo e nel caso in cui, alla data di scadenza del Contratto, il Contraente/Assicurato sia in vita, il Contratto si intenderà estinto e i premi annui costanti versati dal Contraente/Assicurato restano acquisiti dalla Società.

2.3 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente/Assicurato ha sottoscritto la Proposta ed ha versato il primo premio annuo costante.

2.4 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 2.5 "EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA", le prestazioni di cui al punto 2.2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

2.5 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa e di conseguenza l'emissione della Lettera Contrattuale di Conferma - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società ed in cui viene indicata la data di decorrenza - sono in ogni caso subordinate:

- alla sottoscrizione della "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO", presente nella Proposta;

ovvero

- alla sottoscrizione dell'eventuale Questionario Sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato e/o alle dichiarazioni relative alle attività professionali, extraprofessionali e sportive nei termini previsti al punto 3. "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" delle Norme Contrattuali. In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del primo premio annuo costante, verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà a UniCredit Assicura S.r.l. gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

2.6 CAPITALE ASSICURATO

L'importo del capitale assicurato iniziale, nel caso in cui il mutuo sia intestato ad una sola persona deve coincidere con l'importo del mutuo richiesto alla Banca.

Nel caso in cui il mutuo sia intestato a più persone il capitale assicurato iniziale potrà essere pari ad una quota del mutuo od all'importo totale del mutuo secondo quanto definito al punto 2.7 "CONTRAENTE/ASSICURATO" che segue.

2.7 CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato è la persona – che coincide con il Cliente, che ha ottenuto la concessione di un mutuo da parte della Banca - sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione Temporanea. Infatti il premio annuo costante è calcolato sulla base della sua età e sesso, della durata del Contratto e del capitale assicurato iniziale.

Dalla data di decorrenza del Contratto al termine del Contratto, il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta:

1. diventa Contraente/Assicurato del Contratto;
2. diventa titolare a tutti gli effetti del Contratto;
3. si impegna a pagare il premio annuo costante alla data di conclusione del Contratto ed alle successive ricorrenze annue.

Nel caso in cui il mutuo sia intestato a più persone si potrà scegliere tra:

- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari alla propria quota di mutuo;
- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari all'importo totale del mutuo;
- uno dei cointestatari potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari all'importo totale del mutuo.

Ciascun cointestatario dovrà sottoscrivere una Proposta.

2.8 BENEFICIARI

La Banca è Beneficiaria irrevocabile in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale, alla quale viene liquidato dalla Società il debito residuo calcolato alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

Solo nel caso di mutuo cointestato, in cui due o più cointestatari abbiano sottoscritto la Proposta per la totalità del mutuo erogato e siano deceduti contemporaneamente, la Società liquiderà l'importo di capitale assicurato eccedente il debito residuo ai Beneficiari caso morte di ciascun contestatario indicati nella Proposta.

2.9 DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Il Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato nel solo caso in cui egli sottoscriva la "DICHIARAZIONE - presente nella Proposta - SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" stesso e il Contratto venga stipulato per capitali assicurati fino a:

- Euro 200.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 60 anni;
- Euro 155.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 61 e 73 anni.

La Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere accertamenti sanitari solo nei seguenti casi:

- se il Contraente/Assicurato non sottoscrive la "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" presente nella Proposta;
- se i capitali assicurati risultano essere superiori ai limiti sopra indicati (rispettivamente Euro 200.000,00 - e Euro 155.000,00 – a seconda dell'età del Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto).

In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del primo premio annuo costante, verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà alla Banca gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

Indipendentemente dall'età del Contraente/Assicurato e dall'importo di capitale assicurato la Società esclude dalla Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui all'allegato A) delle Norme Contrattuali come sottoscritto nella "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" contenuta nella Proposta.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui all'allegato A) delle Norme Contrattuali la Società si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tali attività professionali e sport amatoriali e/o professionali solo dietro compilazione del "Questionario Sanitario" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

Per maggiore informazione sulla documentazione sanitaria da presentare si rimanda al Punto 3 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" delle Norme Contrattuali.

2.10 ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO

In caso di anticipata estinzione del mutuo o di cessione del Contratto di mutuo, il presente Contratto si risolve e i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

La Contraente della Convenzione si impegna a comunicare alla Società l'anticipata estinzione del mutuo da parte del Cliente della Contraente della Convenzione.

In caso anticipata estinzione del mutuo alla richiesta di liquidazione inviata alla Società dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- la Banca dovrà inviare la comunicazione dell'anticipata estinzione del mutuo;
- la Banca ed il Contraente/Assicurato dovranno fornire una dichiarazione sottoscritta da entrambi, di rinuncia al Beneficio irrevocabile e di accettazione della rinuncia.

2.11 DURATA DEL CONTRATTO

La durata è l'intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza del Contratto e la data di scadenza, durante il quale è operante la Garanzia ed ha validità il Contratto.

La scelta della durata deve essere valutata dalla Banca e dal Contraente/Assicurato e deve coincidere con la durata del mutuo richiesto.

La durata contrattuale coincide con la durata pagamento premi.

Tale Contratto è stato predisposto per una durata minima di 2 anni e massima di 30 anni ed è possibile estinguerlo soltanto nei seguenti casi:

- decesso del Contraente/Assicurato;
- anticipata estinzione del mutuo;
- scadenza del Contratto.

2.12 LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto stabilisce che alla data di decorrenza del Contratto l'età di ingresso del Contraente/Assicurato sia non inferiore a 18 anni e non superiore a 73, mentre alla data di scadenza del Contratto sia non superiore a 75 anni.

Si precisa che l'età all'ingresso del Contraente/Assicurato, ai fini assicurativi, è quella calcolata alla data di decorrenza indicata in polizza; nel caso mancassero meno di sei mesi dalla data di decorrenza al prossimo compleanno, l'età, ai fini assicurativi, verrà aumentata di un anno.

2.13 PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO COSTANTE

La prestazione assicurata è garantita previa corresponsione di premi annui costanti, il primo da corrispondere alla data di conclusione del Contratto e gli altri alle successive ricorrenze annue.

Nella Proposta viene indicato l'importo del premio annuo costante da corrispondere.

I premi possono essere corrisposti in un'unica soluzione annuale o con frazionamento semestrale, trimestrale o mensile.

Il premio annuo è calcolato in annualità anticipate e deve essere corrisposto per tutta la durata contrattuale in caso contrario il Contratto si risolve e le rate di premio pagate restano acquisite dalla Società.

Il premio annuo costante è determinato in base:

- al capitale iniziale assicurato;
- alla durata contrattuale;
- all'età di ingresso del Contraente/Assicurato;
- al sesso del Contraente/Assicurato.

È possibile effettuare il pagamento dei premi utilizzando esclusivamente la procedura di addebito sul conto corrente bancario del Contraente/Assicurato.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente/Assicurato con la Banca, la Società provvede ad indicare al Contraente/Assicurato possibili diverse modalità di pagamento del premio, ad esempio nuovo RID.

2.14 RISCATTO, PRESTITI

Il presente Contratto non prevede per il Contraente/Assicurato la facoltà di riscattare il Contratto o di richiedere prestiti.

2.15 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il recesso libera il Contraente/Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto all'origine.

Il Contraente/Assicurato per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta - alla Società al seguente indirizzo:

COMMERCIAL UNION Vita S.p.A.

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente/Assicurato il premio da questi corrisposto.

2.16 LIQUIDAZIONI

Per un maggior dettaglio sulla documentazione da consegnare alla Società, necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto, si rimanda allo specifico Art. 18 "LIQUIDAZIONI" delle Condizioni di Assicurazione.

3 INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Contraente/Assicurato, in corso di Contratto, le eventuali variazioni riguardanti sia le informazioni relative alla Società sia quelle relative allo stesso, nel caso di modifiche nella legislazione.

Le variazioni relative al Contratto possono essere:

- la definizione della tipologia del Contratto;
- la durata del Contratto;
- le modalità di scioglimento del Contratto.

4 INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO

4.1 IMPOSTE SUI PREMI

I premi di Assicurazione sulla Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

4.2 DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI

Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente/Assicurato.

Ai sensi del D. Lgs. n. 47 del 18/02/00, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l'anno solare), a fronte dei premi relativi alle Assicurazione in forma di Temporanea Caso Morte, versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta del 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di Euro 245,32, corrispondente ad un'aliquota fiscale del 19%, applicata all'importo massimo di Euro 1.291,14.

In virtù della riduzione di imposta, della quale il Contraente/Assicurato viene così a beneficiare, il costo effettivo del Contratto risulta inferiore al premio versato, come illustrato nel Progetto esemplificativo che segue. La riduzione di costo in tale esempio è uguale al prodotto del premio annuo costante per l'aliquota IRPEF del 19%.

Vi precisiamo che al raggiungimento del limite massimo di detrazione concorrono:

- eventuali altre polizze Temporanee caso morte stipulate dopo il 31.12.2000;
- eventuali altre polizze in forma Mista stipulate dopo il 31.12.2000 solo per la quota corrispondente al rischio di morte;
- eventuali polizze Vita/Infortuni stipulate entro il 31.12.2000 e sulle quali il Contraente/Assicurato prosegue il pagamento dei premi nel medesimo periodo di imposta.

4.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme corrisposte in dipendenza del Contratto in caso di morte del Contraente/Assicurato, sono esenti da IRPEF.

4.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso del Contraente/Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

In particolare, relativamente al presente Contratto, il Beneficiario è in modo irrevocabile la Banca per la parte del Contratto che garantisce la copertura del debito residuo.

4.5 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

5. LEGISLAZIONE APPLICABILE

In base all'Art. 108 del D. Lgs. 174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

6. LINGUA UTILIZZABILE

Il Contratto viene redatto in lingua italiana.

Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

7. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

COMMERCIAL UNION VITA S.P.A.
SERVIZIO RECLAMI
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti l'entità delle somme da corrispondere o l'interpretazione del contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

8. CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo I "Assicurazione sulla durata della vita umana" e quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti del Contraente e dell'Assicurato e degli aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a Roma in Via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

La presente Nota, relativa ad assicurazioni individuali, ha solo valore e scopo informativo.

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

Nel progetto esemplificativo è riportata l'indicazione del premio annuo costante da corrispondere e del capitale assicurato.

ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO A PREMIO ANNUO COSTANTE (TARIFFA TE4S) MASCHIO

Capitale Iniziale Assicurato Caso Morte	Euro 100.000,00
Premio annuo costante	Euro 151,00
Premio annuo costante al netto della detrazione di imposta del 19% (*)	Euro 122,31
Età del Contraente/Assicurato	35 anni
Sesso del Contraente/Assicurato	maschio
Durata Contrattuale	20 anni

anno	premio annuo costante	premio annuo costante al netto di irpef (*)	capitale caso morte a fine anno
1	151,00	122,31	97.281,54
2	151,00	122,31	94.399,97
3	151,00	122,31	91.345,51
4	151,00	122,31	88.107,78
5	151,00	122,31	84.675,79
6	151,00	122,31	81.037,88
7	151,00	122,31	77.181,69
8	151,00	122,31	73.094,13
9	151,00	122,31	68.761,32
10	151,00	122,31	64.168,54
11	151,00	122,31	59.300,19
12	151,00	122,31	54.139,74
13	151,00	122,31	48.669,66
14	151,00	122,31	42.871,38
15	151,00	122,31	36.725,20
16	151,00	122,31	30.210,25
17	151,00	122,31	23.304,41
18	151,00	122,31	15.984,21
19	151,00	122,31	8.224,80
20	151,00	122,31	0,00

(*) Premio annuo costante diminuito della detrazioni di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Tabella.

La presente forma assicurativa non ammette valori di riscatto o di prestito.

Il Contraente/Assicurato ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai diversi importi di premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE
A CAPITALE DECRESCENTE A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO
A PREMIO ANNUO COSTANTE (TARIFFA TE4S)
FEMMINA**

Capitale Iniziale Assicurato Caso Morte	Euro 100.000,00
Premio annuo costante	Euro 97,00
Premio annuo costante al netto della detrazione di imposta del 19% (*)	Euro 78,57
Età del Contraente/Assicurato	35 anni
Sesso del Contraente/Assicurato	femmina
Durata Contrattuale	20 anni

anno	premio annuo costante	premio annuo costante al netto di irpef (*)	capitale caso morte a fine anno
1	97,00	78,57	97.281,54
2	97,00	78,57	94.399,97
3	97,00	78,57	91.345,51
4	97,00	78,57	88.107,78
5	97,00	78,57	84.675,79
6	97,00	78,57	81.037,88
7	97,00	78,57	77.181,69
8	97,00	78,57	73.094,13
9	97,00	78,57	68.761,32
10	97,00	78,57	64.168,54
11	97,00	78,57	59.300,19
12	97,00	78,57	54.139,74
13	97,00	78,57	48.669,66
14	97,00	78,57	42.871,38
15	97,00	78,57	36.725,20
16	97,00	78,57	30.210,25
17	97,00	78,57	23.304,41
18	97,00	78,57	15.984,21
19	97,00	78,57	8.224,80
20	97,00	78,57	0,00

(*) Premio annuo costante diminuito della detrazioni di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Tabella.

La presente forma assicurativa non ammette valori di riscatto o di prestito.

Il Contraente/Assicurato ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai diversi importi di premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

NORME CONTRATTUALI

PREMESSA

In considerazione delle finalità di garanzia proprie di questo Contratto, la figura del Contraente deve necessariamente coincidere con quella dell'Assicurato.

Si conviene, perciò, che quando nel seguito si farà volta a volta riferimento al Contraente o all'Assicurato, si intenderà in ogni caso lo stesso soggetto.

CONVENZIONE ASSICURATIVA

Tra

UniCredit Banca S.p.A.

con Sede Legale e Direzione Generale in Via Zamboni, 20 - 40126 Bologna
in seguito denominata per brevità
"Contraente della Convenzione"

e

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A.

con sede in Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano
in seguito denominata per brevità "Società"

con l'intermediazione di

UNICREDIT ASSICURA S.r.l.

con Sede Sociale in - Viale Bodio, 29 - 20158 Milano

CONDIZIONI PRELIMINARI

- 1) la Contraente della Convenzione stipula la Convenzione Assicurativa in nome, per conto e nell'interesse dei propri Clienti;
- 2) la Contraente della Convenzione concede ai propri Clienti mutui di durata compresa tra un minimo di 2 ed un massimo di 30 anni;
- 3) a tutela del mutuo erogato i Clienti che hanno ottenuto un mutuo da una delle filiali di UniCredit Banca S.p.A. stipulano un'Assicurazione Temporanea Caso Morte a premio annuo costante a garanzia della restituzione del debito residuo;
- 4) i Clienti della Contraente della Convenzione diventano in tal modo Contraenti/Assicurati, cioè le persone sulla cui vita è stipulato il Contratto;
- 5) i Clienti devono essere residenti nello stato italiano;
- 6) Beneficiario irrevocabile del presente Contratto è la Contraente della Convenzione che ha concesso il mutuo costituendo così una garanzia per la copertura del debito residuo;
- 7) la Società presta la Garanzia come definita, garantendo ai Clienti della Contraente della Convenzione condizioni vantaggiose a confronto con quelle che il singolo cliente avrebbe potuto ottenere individualmente;
- 8) a disposizione dei Clienti, sia presso la Sede della Società che presso la Sede della Contraente della Convenzione, è depositato il testo completo della Convenzione Assicurativa.

1. ESTRATTO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA

La Convenzione Assicurativa ha per oggetto la stipula di un Contratto - riservato ai Clienti che hanno richiesto ed ottenuto un mutuo dalla Contraente della Convenzione - che tuteli la Banca attraverso la copertura del debito residuo in caso di premorienza del Contraente/Assicurato nel corso della durata del mutuo.

Il Contratto è costituito da un'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a Capitale Decrescente, a Copertura del Debito Residuo a Premio Annuo Costante.

La Convenzione Assicurativa viene stipulata dalla Contraente della Convenzione, - che agisce in nome e per conto di tutte le filiali di UniCredit Banca S.p.A. - nell'interesse dei Clienti che hanno ottenuto un mutuo dalla Contraente della Convenzione, i quali, con la sottoscrizione della Proposta, diventano Contraenti/Assicurati.

Le Proposte pervenute alla Direzione della Società saranno assunte dalla stessa alle Condizioni e nei termini indicati al punto 3 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione che segue.

ART. 5 CONTRAENTI/ASSICURATI

Saranno ammessi a partecipare alla Convenzione Assicurativa tutti i Clienti della Banca che rispondano ai seguenti requisiti:

- abbiano richiesto ed ottenuto la concessione di un mutuo in qualità di intestatario o di cointestatario;
- abbiano, alla data di decorrenza del contratto, un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 73, mentre alla data di scadenza del contratto, un'età non superiore a 75 anni;
- abbiano aderito alla Convenzione Assicurativa sottoscrivendo la Proposta, che attesta la stipula del Contratto e con la quale si dà corso alla posizione assicurativa.

Nel caso in cui il mutuo sia intestato a più persone si potrà scegliere tra:

- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari alla propria quota di mutuo;
- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari all'importo totale del mutuo;
- uno dei cointestatari potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari all'importo totale del mutuo.

ART. 6 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato, secondo quanto stabilito all'Art. 3 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO" ed all'Art. 4 "DECORRENZA DEL CONTRATTO" e con i limiti previsti all'Art. 8 "RISCHIO DI MORTE" delle Condizioni di Assicurazione.

In ogni caso la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni di carattere sanitario relative al Contraente/Assicurato, di stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio - che prevedono l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di particolari rischi - o di rifiutare il rischio.

Nel punto 3 sono riportate le informazioni dettagliate relative alle Condizioni di Assunzione del Contratto.

ART. 7 CAPITALE ASSICURATO

Il Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato nel solo caso in cui egli sottoscriva la "DICHIARAZIONE - presente nella Proposta - SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" e il Contratto venga stipulato per capitali assicurati fino a:

- Euro 200.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 60 anni;
- Euro 155.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 61 e 73 anni.

Se il capitale iniziale assicurato è superiore ai limiti sopra indicati (rispettivamente Euro 200.000,00 - e Euro 155.000,00 - a seconda dell'età del Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto) la copertura assicurativa - nel caso in cui l'assunzione avvenga senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato e con la sola sottoscrizione della "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" - può essere prestata fino al limite indicato.

Nel punto 3 sono riportate le informazioni dettagliate relative alle Condizioni di Assunzione del Contratto.

ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO

La durata minima del Contratto si intende stabilita in 2 anni, mentre quella massima in 30 anni. La durata del Contratto coincide con la durata del mutuo richiesto.

Il Contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- decesso del Contraente/Assicurato;
- anticipata estinzione del mutuo;
- scadenza del Contratto.

ART. 9 BENEFICIARI - SOMMA LIQUIDABILE IN CASO DI MORTE -

In caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società liquida alla Banca, quale Beneficiaria irrevocabile, il debito residuo calcolato al momento del decesso con le modalità indicate all'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

La Società si impegna a liquidare le somme dovute, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dei documenti indicati all'Art. 18 "LIQUIDAZIONI" delle Condizioni di Assicurazione.

Solo nel caso di mutuo cointestato, in cui due o più cointestatari abbiano sottoscritto la Proposta per la totalità del mutuo erogato e siano deceduti contemporaneamente, la Società liquiderà l'importo di capitale assicurato eccedente il debito residuo ai Beneficiari caso morte indicati da ciascun cointestatario nella Proposta.

ART. 10 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente/Assicurato ha sottoscritto la Proposta ed ha versato il primo premio annuo costante o la prima rata di premio.

Le prestazioni assicurative decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto, alle condizioni indicate all'Art. 4 "DECORRENZA DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione fatto salvo quanto disposto dall'Art. 5 "EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA" delle Condizioni di Assicurazione.

La data di decorrenza coincide con il giorno di stipulazione del Contratto di mutuo.

ART. 11 PREMIO ANNUO COSTANTE

Il premio annuo costante da corrispondere a fronte della Garanzia prevista dal Contratto, di cui all'Art. 11 "PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO COSTANTE" delle Condizioni di Assicurazione, è determinato in base:

- al capitale iniziale assicurato;
- alla durata contrattuale;
- all'età di ingresso del Contraente/Assicurato;
- al sesso del Contraente/Assicurato.

Il primo premio annuo costante - o la prima rata di premio - deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta i successivi alle rispettive ricorrenza annue. I premi possono essere corrisposti in un'unica soluzione annuale o con frazionamento semestrale, trimestrale o mensile.

Si precisa che per il calcolo del premio dovuto, l'età all'ingresso del Contraente/Assicurato, ai fini assicurativi, è quella calcolata alla data di decorrenza indicata nella Proposta; nel caso mancassero meno di sei mesi dalla data di decorrenza al prossimo compleanno, l'età, ai fini assicurativi, verrà aumentata di un anno.

ART. 12 ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO

In caso di anticipata estinzione del mutuo o di cessione del Contratto di mutuo, il presente Contratto si risolve e i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

La Contraente della Convenzione si impegna a comunicare alla Società l'anticipata estinzione del mutuo da parte del Cliente della Contraente della Convenzione.

In caso di anticipata estinzione del mutuo alla richiesta di liquidazione inviata alla Società dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- la Banca dovrà inviare la comunicazione dell'anticipata estinzione del mutuo;
- la Banca ed il Contraente/Assicurato dovranno fornire una dichiarazione sottoscritta da entrambi, di rinuncia al Beneficio irrevocabile e di accettazione della rinuncia.

ART. 13 DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere comunicata dagli eredi del Contraente/Assicurato, in base alle seguenti modalità:

- direttamente alla Società mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- per il tramite della Banca previa compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazione da far pervenire alla Società.

Alla denuncia deve essere allegata la documentazione indicata all'Art. 18 "LIQUIDAZIONI" delle Condizioni di Assicurazione.

La Banca, una volta in possesso della documentazione, comunica alla Società, l'importo del debito residuo al momento del decesso.

ART. 14 RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella Convenzione Assicurativa, si farà riferimento alle Condizioni di Assicurazione, che formano parte integrante del presente Contratto.

Le Clausole della presente Convenzione prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione.

Ogni modifica alla presente Convenzione e relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, deve essere pattuita per iscritto, pena la nullità della presente Convenzione Assicurativa e del Contratto.

La Contraente della Convenzione ed il Contraente/Assicurato:

- sono a conoscenza delle Condizioni della Convenzione Assicurativa e delle Condizioni di Assicurazione;
- accettano in ogni loro parte e approvano espressamente, ai sensi degli Articoli del Codice Civile: 1341 “Condizioni Generali di Contratto” e 1342: “Contratto Concluso Mediante Moduli e Formolari”, i sotto indicati articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 1	Obblighi della Società;
Art. 3	Conclusione del Contratto;
Art. 4	Decorrenza del Contratto;
Art. 6	Contraente/Assicurato;
Art. 7	Dichiarazioni del Contraente/Assicurato;
Art. 8	Rischio di morte;
Art. 11	Pagamento del Premio Annuo Costante;
Art. 12	Riscatto, Prestiti;
Art. 13	Diritto di Recesso;
Art. 14	Anticipata estinzione del Mutuo;
Art. 16	Cessione, pegno e Vincolo;
Art. 18	Liquidazioni;
Art. 21	Foro competente.

2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Convenzione Assicurativa, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta, dall'eventuale Questionario Sanitario, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici alle Norme Contrattuali firmate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di Legge.

ART. 2 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il presente Contratto viene stipulato dal Cliente della Contraente della Convenzione - che diventa in tal modo Contraente/Assicurato - che ha chiesto ed ottenuto l'erogazione di un mutuo.

La Contraente della Convenzione viene così garantita nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato si verifichi prima che questi abbia potuto estinguere totalmente il mutuo, entro la durata contrattuale prevista.

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale - qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato stesso e con le limitazioni previste all'Art. 8 "RISCHIO DI MORTE" che segue - la Commercial Union Vita S.p.A., di seguito definita Società, garantisca, alla Banca, quale Beneficiaria irrevocabile, il capitale assicurato pari al debito residuo rimasto da ammortizzare calcolato al momento del decesso del Contraente/Assicurato.

Il debito residuo - pari alla somma delle quote capitale, calcolate dalla data di decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale - verrà corrisposto previa comunicazione documentata della Banca, dell'importo del debito residuo alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

Nei casi in cui l'importo del capitale assicurato iniziale sia inferiore all'importo del mutuo richiesto, in caso di decesso del Contraente/Assicurato la Società liquiderà un capitale assicurato proporzionale al debito residuo rimasto da ammortizzare all'epoca del decesso del Contraente/Assicurato.

In caso di sopravvivenza del Contraente/Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto ed i premi annui costanti versati dal Contraente/Assicurato restano acquisiti dalla Società.

La Società non pagherà:

- eventuali rate di mutuo insolute da più di 15 giorni e scadute prima della data di decesso del Contraente/Assicurato;
- gli interessi calcolati dalla data dell'ultimo pagamento della rata del mutuo antecedente la morte del Contraente/Assicurato alla data di decesso dello stesso.

In caso di mutuo cointestato, in cui due o più cointestatari abbiano sottoscritto la Proposta per la totalità del mutuo erogato e siano deceduti contemporaneamente, la Società corrisponderà:

- alla Banca il debito residuo suddividendolo in proporzione al numero dei contestatari del mutuo stesso;
- ai Beneficiari, indicati dai singoli Contraenti/Assicurati nella Proposta, il capitale assicurato eccedente il debito residuo.

ART. 3 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente/Assicurato ha sottoscritto la Proposta ed ha versato il primo premio annuo costante.

ART. 4 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 5 "EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA", le prestazioni di cui l'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

La data di sottoscrizione della Proposta e di pagamento del primo premio annuo coincide con la data di stipulazione del mutuo e del rogito notarile.

Qualora la Proposta preveda una data di decorrenza successiva, il Contratto decorrerà dalle ore 24 del giorno previsto. La Società invia al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma, nella quale viene indicata la data di decorrenza del Contratto come conferma dell'entrata in vigore del Contratto.

ART. 5 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa e, di conseguenza, l'emissione della Lettera Contrattuale di Conferma - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società ed in cui viene indicata la data di decorrenza - sono in ogni caso subordinate:

- alla sottoscrizione della "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO", presente nella Proposta;

ovvero

- alla sottoscrizione dell'eventuale Questionario Sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato e/o alle dichiarazioni relative alle attività professionali, extra professionali e sportive nei termini previsti al punto 3 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" che segue. In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del primo premio annuo costante, verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà a UniCredit Assicura S.r.l. gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

ART. 6 CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato coincide con l'intestatario del mutuo. Qualora il mutuo sia intestato a più persone, si potrà scegliere tra:

- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari alla propria quota di mutuo;
- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari all'importo totale del mutuo;
- uno dei cointestatari potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari all'importo totale del mutuo.

ART. 7 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del Contratto, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente/Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età del Contraente/Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 8 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato.

È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso del Contraente/Assicurato causato da:

- dolo del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se il Contraente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza);
- stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- esercizio di una delle professioni, sport amatoriali e/o professionali di cui allegato A).

In questi casi la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui all'allegato A) delle Norme Contrattuali la Società si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tali attività professionali e sport amatoriali e/o professionali solo dietro compilazione del "Questionario Sanitario" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

PER AIDS

Rimane inoltre convenuto, (in caso di capitali fino a Euro 200.000,00 per età del Contraente/Assicurato fino a 60 anni e fino a Euro 155.000,00 per età del Contraente/Assicurato superiore a 60 anni) che qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

In questo caso la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. Tale esclusione può essere annullata qualora il Contraente/Assicurato si sottoponga, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, allo specifico test Anti HIV ed il risultato dello stesso sia negativo.

ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto può essere stipulato per durate comprese tra 2 e 30 anni e si estingue solo nei seguenti casi:

- decesso del Contraente/Assicurato;
- anticipata estinzione del mutuo;
- scadenza del Contratto.

La durata del Contratto deve coincidere con la durata del mutuo.

ART. 10 LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto prevede che alla data di decorrenza del Contratto l'età del Contraente/Assicurato non debba essere inferiore a 18 anni e superiore a 73 anni, mentre l'età a scadenza debba essere non superiore a 75 anni.

ART. 11 PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO COSTANTE

Il Contraente/Assicurato, corrisponde, per la durata contrattuale prescelta, premi annui di importo costante.

Il primo premio annuo costante deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta mentre, le successive annualità di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite.

Il premio annuo costante è calcolato in annualità anticipate e deve essere corrisposto per tutta la durata contrattuale in caso contrario il Contratto si risolve e le rate di premio pagate restano acquisite dalla Società.

Il premio annuo è determinato in base:

- al capitale iniziale assicurato;
- alla durata contrattuale;
- all'età di ingresso del Contraente/Assicurato;
- al sesso del Contraente/Assicurato.

Il pagamento viene effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente bancario del Contraente/Assicurato. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente/Assicurato con la Banca, la Società provvede ad indicare al Contraente/Assicurato possibili diverse modalità di pagamento del premio, ad esempio modalità RID.

I premi possono essere corrisposti in un'unica soluzione annuale o con frazionamento semestrale, trimestrale o mensile.

ART. 12 RISCATTO, PRESTITI

La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.

ART. 13 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del Contratto.

Il recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto all'origine.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi al Soggetto Incaricato ovvero inviare comunicazione alla Società tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta - indirizzata al seguente indirizzo:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A.
- VIALE ABRUZZI 94 - 20131 MILANO

La Società, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, provvederà a rimborsare al Contraente il versamento effettuato.

ART. 14 ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO

In caso di anticipata estinzione del mutuo o di cessione del Contratto di mutuo, il presente Contratto si risolve e i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

La Contraente della Convenzione si impegna a comunicare alla Società l'anticipata estinzione del mutuo da parte del Cliente della Convenzione.

In caso anticipata estinzione del mutuo alla richiesta di liquidazione inviata alla Società dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- la Banca dovrà inviare la comunicazione dell'anticipata estinzione del mutuo;
- la Banca ed il Contraente/Assicurato dovranno fornire una dichiarazione sottoscritta da entrambi, di rinuncia al Beneficio irrevocabile e di accettazione della rinuncia.

ART. 15 BENEFICIARI

La Banca è il Beneficiario irrevocabile designato dal Contraente/Assicurato nella Proposta, al quale liquidare il debito residuo calcolato al momento del decesso.

Nel caso di mutuo cointestato, in cui due o più cointestatari abbiano sottoscritto la Proposta per la totalità del mutuo erogato e siano deceduti contemporaneamente, la Società liquiderà l'importo di capitale assicurato eccedente il debito residuo ai Beneficiari caso morte indicati da ciascun cointestatario nella Proposta.

ART. 16 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Nel caso in cui nel Contratto di mutuo subentri un diverso soggetto, non è ammessa la possibilità di cessione della presente Assicurazione; il Contratto verrà annullato come regolato dall'Art. 14 "ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO" che precede.

Il Contraente/Assicurato non può inoltre dare in pegno o vincolare le somme assicurate.

ART. 17 DUPLICATO DELLA PROPOSTA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta, il Contraente/Assicurato o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 18 LIQUIDAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, inviate dai Beneficiari designati, con allegata la documentazione richiesta, devono:

- pervenire alla Società, per il tramite della Banca, e previa compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazioni fornito dalla stessa;

ovvero

- essere inviate direttamente a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia alcun rapporto diretto con la Banca.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

I 30 giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva:

- alla Banca;

ovvero

- alla Direzione della Società con invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

- certificato di morte del Contraente/Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico indicante la causa del decesso;
- comunicazione documentata dalla Banca che attesti l'importo del debito residuo, alla data di decesso del Contraente/Assicurato e, ove possibile, le seguenti informazioni:
 - somma delle quote capitale calcolate dalla data del decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale;
 - eventuale rateo di interesse non coperto dalla presente Assicurazione;
 - rata di ammortamento, tasso di interesse e periodicità di pagamento della rata, risultante dall'ultimo aggiornamento che precede o coincide con la data del decesso del Contraente/Assicurato.

In caso di mutuo cointestato, in cui due o più cointestatari abbiano sottoscritto la Proposta per la totalità del mutuo erogato e siano deceduti contemporaneamente, è necessario anche la seguente documentazione:

- se il Contraente/Assicurato NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente/Assicurato. Con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;

- se il Contraente/Assicurato HA lasciato testamento: **copia autenticata del testamento** e/o **verbale di pubblicazione dello stesso ed atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente/Assicurato. Con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione fornito dalla Banca e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dalla Banca. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - copia di un valido documento di identità;
 - copia del codice fiscale;
 - dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e CIN.

La Società si riserva di chiedere ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione suindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 19 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 20 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente/Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

3. CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato - fatto salvo quanto stabilito all'Art. 8 "RISCHIO DI MORTE" che precede - nel solo caso in cui egli sottoscriva la dichiarazione - presente nella Proposta - sullo stato di salute del Contraente/Assicurato stesso e il Contratto venga stipulato per capitali assicurati fino a:

- Euro 200.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 60 anni;
- Euro 155.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 61 e 73 anni.

La Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere accertamenti sanitari solo nei seguenti casi:

- se il Contraente/Assicurato non sottoscrive la "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" presente nella Proposta;
- se i capitali assicurati risultano essere superiori ai limiti sopra indicati (rispettivamente Euro 200.000,00 - e Euro 155.000,00 - a seconda dell'età del Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto).

In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del primo premio annuo costante, verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà a UniCredit Assicura S.r.l. gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

Indipendentemente dall'età del Contraente/Assicurato e dall'importo di capitale assicurato la Società esclude dalla Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui all'allegato A) delle Norme Contrattuali come sottoscritto nella "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" contenuta nella Proposta.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui all'allegato A) delle Norme Contrattuali la Società si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tali attività professionali e sport amatoriali e/o professionali solo dietro compilazione del "Questionario Sanitario" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Il Contratto viene assunto dalla Società con modalità diverse a seconda dell'età del Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto. Qui di seguito vengono illustrate le diverse modalità di assunzione:

PER ETÀ DEL CONTRAENTE/ASSICURATO FINO A 60 ANNI COMPRESI:

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO	RICHIESTE
fino a Euro 200.000,00	dichiarazione sullo stato di salute del Contraente/Assicurato, presente nella Proposta;
Da Euro 200.000,01 a Euro 259.999,99	<ul style="list-style-type: none">• Questionario Sanitario;• Rapporto Medico Fiduciario (su apposito Modulo – Mod. 09015 -);• certificato del medico curante o di famiglia;• esame completo delle urine;• ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati;• esami del sangue: Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Glicemia;• test Anti HIV.
Da Euro 260.000,00 a Euro 520.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Questionario Sanitario;• Rapporto Medico Fiduciario (su apposito Modulo – Mod. 09015 -);• Certificato del Medico curante o di famiglia;• esame completo delle urine;• ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati;• esami del sangue: Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Fosfatasi alcalina, Bilirubina totale e frazionata, elettroforesi proteica; Emocromo completo con formula, VES, Creatininemia;• test Anti HIV.
Da Euro 520.000,01 a Euro 1.550.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Questionario Sanitario;• Rapporto Medico Fiduciario (su apposito Modulo – Mod. 09015 -);• Certificato del Medico curante o di famiglia;• esame completo delle urine;• ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati;• RX torace (2 proiezioni);• Ectomografia addome superiore;• esami del sangue: Azotemia, Glicemia, VES, Creatininemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, HBs-Ag, HCV, Anti HIV, GOT, GPT, Gamma GT, Bilirubinemia totale e frazionata, Elettroforesi proteica, ProtidogrammaProteinemia totale, Fosfatasi alcalina, Tempo di protrombina, Emocromo con formula e conta piastrinica, PSA (solo per gli uomini);• Questionari Finanziari.
Oltre Euro 1.550.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Questionario Sanitario;• Rapporto Medico Fiduciario (su apposito Modulo – Mod. 09015 -);• Certificato del Medico curante o di famiglia;• esame completo delle urine;• Visita cardiologia;• ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati;• Ecocardiogramma;• Ecografia addominale completo;• RX torace (2 proiezioni);• Esami del sangue: Azotemia, Glicemia, VES, Creatininemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, GOT, GPT, Gamma GT, Bilirubinemia totale e frazionata, Protidogramma• - Fosfatasi alcalina, Emocromo con formula e conta piastrinica, Elettroforesi proteica, PSA (solo per gli uomini), Fosfatasi acida prostaticaHbs-Ag, HCV, Antigene Australia Tempo di protrombina;• test Anti HIV;• Questionari Finanziari.Pap test

PER ETÀ DEL CONTRAENTE/ASSICURATO DA 61 ANNI A 73 ANNI:

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO	RICHIESTE
fino a Euro 155.000,00	dichiarazione sullo stato di salute del Contraente/Assicurato, presente nella Proposta;
Da Euro 155.000,01 a Euro 259.999,99	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • Rapporto Medico Fiduciario (su apposito Modulo – Mod. 09015 -); • Certificato del Medico curante o di famiglia; • esame completo delle urine; • ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; • esami del sangue: Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, glicemia; • test Anti HIV.
Da Euro 260.000,00 a Euro 520.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • Rapporto Medico Fiduciario (su apposito Modulo – Mod. 09015 -); • Certificato del Medico curante o di famiglia; • esame completo delle urine; • ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; • esami del sangue: Azotemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Glicemia, Creatininemia, Gamma GT, Fosfatasi alcalina, Bilirubina totale e frazionata, elettroforesi proteica, Transaminasi; • Emocromo completo con formula, VES; • test Anti HIV;
Da Euro 520.000,01 a Euro 1.550.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • Rapporto Medico Fiduciario (su apposito Modulo – Mod. 09015 -); • Certificato del Medico curante o di famiglia; • esame completo delle urine; • ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; • RX torace (2 proiezioni); • Ectomografia addome superiore; • esami del sangue: Azotemia, Glicemia, VES, Creatininemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Hbs-Ag, HCV, Anti HIV, GOT, GPT, Gamma GT, Bilirubinemia totale e frazionata, Elettroforesi proteica, Proteinemia totale, Fosfatasi alcalina, Tempo di protrombina, Emocromo con formula e conta piastrinica, PSA (solo per gli uomini); • Questionari Finanziari.
Oltre Euro 1.550.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Questionario Sanitario; • Rapporto Medico Fiduciario (su apposito Modulo – Mod. 09015 -); • Certificato del Medico curante o di famiglia; • esame completo delle urine; • Visita cardiologia; • ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; • Ecocardiogramma; • Ecografia addominale completo; • RX torace (2 proiezioni); • Esami del sangue: Azotemia, Glicemia, VES, Creatininemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, GOT, GPT, Gamma GT, Bilirubinemia totale e frazionata, Fosfatasi alcalina, Emocromo con formula e conta piastrinica, Elettroforesi proteica, PSA (solo per gli uomini), Hbs-Ag, HCV, Tempo di protrombina; • test Anti HIV; • Questionari Finanziari.

4. ALLEGATO A:

ELENCO DELLE PROFESSIONI E DEGLI SPORT AMATORIALI E/O PROFESSIONALI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO (da considerarsi esclusi dalla copertura assicurativa)

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui al presente allegato A) la Società si riserva di valutare il rischio derivanti dall'esercizio di tali attività professionali e sport amatoriali e/o professionali solo dietro compilazione del "Questionario Sanitario" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

PROFESSIONI

- Abbattitore piante
- Agente di Polizia reparti speciali
- Agente Guardia di Finanza reparti speciali
- Allevatore di animali pericolosi
- Antennista
- Ambasciatore Repubblica Italiana
- Artista Circense
- Carabiniere
- Collaudatore Auto /Moto
- Collaudatore Veicoli Marini/Aerei
- Collaudatore impianti alto voltaggio / macchinari pesanti
- Decoratore
- Demolitore
- Escavatorista
- Giornalista corrispondente estero
- Guardia del Corpo
- Guida Alpina
- Ingegnere Minerario
- Investigatore
- Ispettore di Polizia
- Istruttore di Equitazione
- Istruttore Subacqueo
- Lavoratore su Piattaforme Offshore
- Marinaio – Marina Mercantile
- Militare in genere
- Palombaro
- Pescatore
- Pilota Civile
- Pilota Militare
- Pugile
- Questore
- Sommozzatore
- Tecnico Impresa Petrolifera
- Tecnico Manutentore con utilizzo di impalcature, ponteggi, tralicci, a contatto con voltaggi superiori ai 380 volt, gas o altre sostanze esplosive
- Tecnico/Produttore materiale pirotecnico

SPORT AMATORIALI E/O PROFESSIONALI

- Alpinismo
- Arrampicata sportiva
- Automobilismo
- Go-kart
- Motociclismo
- Motonautica
- Paracadutismo
- Parapendio
- Pesca Subacquea
- Sport subacquei : immersioni con autorespiratore, esplorazione relitti, operazioni di soccorso e recupero
- Regate / Vela
- Volo
- Deltaplano
- Aikido
- Aikijujutsu
- Bob
- Bodyboard
- Budo-Taijutsu
- Jumping/Repelling
- Canoa
- Ciclismo non amatoriale
- Corse Ippiche
- Equitazione
- Football Americano
- Hwa Rang Do
- Jeet Kune Do
- Jiu jitsu
- Judo
- Karate
- Kendo
- Kickboxing
- Kung Fu
- Lotta
- Pugilato
- Rafting
- Rugby
- Salto dal trampolino con sci o idrosci
- Sci alpinismo
- Sci acrobatico
- Speleologia
- Tae Kwon Do
- Tai Chi
- Torrentismo
- Tuffi

Agenzia di Assicurazione



UniCredit Assicura S.r.l. – Sede Legale 20158 Milano – Bodio Center, Viale Bodio, 29 - Tel. 02.332214.1 – Fax 02.39314272
Capitale Sociale Euro 100.000 versato – Codice fiscale e Partita IVA 12292500159 – R.E.A. di Milano n. 1544176
Registro Imprese di Milano n. 317134/97
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredito Italiano SpA